

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2020

In questo numero:

- la motivazione ad abundantiam nelle sentenze dei giudici tributari;
- la classificazione reddituale dei proventi erogati dalle ASL in favore dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche) con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. sostituti);
- il diniego della pace fiscale sull'asserito presupposto che l'atto non sarebbe impositivo;
- il coordinamento del primato del diritto comunitario con il principio dell'autorità di cosa giudicata applicabile nei procedimenti nazionali;
- la notificazione presso ufficio dell'Agenzia delle Entrate non territorialmente competente;
- la responsabilità verso l'ex amministratore di S.r.l. cancellata dal registro delle imprese;
- l'applicazione del principio "generale" della scissione degli effetti della notificazione degli atti impositivi;
- la Flat tax per i pensionati neo residenti;
- la fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio" (ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti).

Cessione onerosa di

**fabbricati da demolire
effettuata dopo cinque anni
dall'acquisto. Sussiste una
differenza tra destinazione
edificatoria originariamente
conferita all'area (che può
essere plusvalente) e
destinazione ripristinata
(non plusvalente) conseguente
alla demolizione di un
edificio**

Se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione resi nell'ambito di contenziosi vertenti su diverse fattispecie, tra cui anche l'ipotesi della cessione di fabbricati ricadenti in un piano di recupero (cfr. sentenza n. 9606 del 5 aprile 2019).

Pertanto, in considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri dell'Avvocatura generale dello Stato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008. Queste le istruzioni impartite nella circolare n. 23 del 29 luglio 2020, con il quale

l'Agenzia delle Entrate prende finalmente atto, che se la cessione ha ad oggetto un fabbricato, a prescindere se sia destinato alla demolizione, occorrerà rifarsi sempre al regime fiscale proprio di tale bene e non a quello relativo ai terreni.

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla "Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi". Fino a lunedì 14 settembre gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di

condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

Attività di produzione e commercializzazione di marmellata di agrumi. Non applicabile, in ogni caso, il regime speciale IVA per l'agricoltura

All'attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo le confetture incluse tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell'Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Diffusa la guida al Superbonus del 110%. Gli interventi agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare

Superbonus al 110% in chiaro con la guida dell'Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal D.L. "Rilancio". L'incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. "Rilancio" di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del

2016 e del 2017. Le regole per l'utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all'estero



Diffuse le [istruzioni dell'Agenzia delle Entrate](#) per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nella zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, **persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera**, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva **pari al 7% da applicarsi ai redditi prodotti all'estero**. L'opzione per l'imposta sostitutiva si applica fino ad un **massimo di dieci periodi d'imposta** a partire da quello di prima opzione, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. I contribuenti che intendono accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, **dovranno esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel**

2020.

Il nuovo regime agevolato, introdotto con la Legge di bilancio 2019, è finalizzato a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in taluni comuni del Mezzogiorno o rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Ora, in vista dell'approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con [circolare n. 21 del 17 luglio 2020](#) , l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul perimetro applicativo del regime fiscale sostitutivo, le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti, le [modalità di versamento dell'imposta sostitutiva](#) nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono optare per il regime fiscale previsto dall'articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che si trasferiscono nei comuni appartenenti ai territorio sopra indicati. A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito **sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero** per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l'ultima residenza **sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa** in ambito fiscale.

Nella circolare chiarito che si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di

assegni ad essi equiparati erogati “*esclusivamente da soggetti esteri*”. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). L’espressione normativa «**le pensioni di ogni genere**» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità *una tantum* (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Ambito oggettivo di applicazione

Il regime sostitutivo in esame consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, **con aliquota del 7 per cento** per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest’ultima disposizione stabilisce che «*i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*». Restano, dunque, **esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva** e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti **tutti i redditi prodotti in Italia** dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il

regime fiscale in esame.

Opzione per l'imposta sostitutiva

Nel [documento di prassi](#) precisato che l'opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Inoltre ammessa, qualora il contribuente abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi, la possibilità di avvalersi dell'**istituto della remissione *in bonis*** esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Pertanto, qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24-ter del TUIR ed abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta, può "sanare" l'omessa indicazione dell'opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Durata del regime opzionale e revoca

Il periodo di validità massima del regime è **pari a dieci anni** e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori nove periodi di imposta. Di conseguenza, il contribuente che ha già trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, potrà beneficiare dell'imposizione sostitutiva a partire da

tale annualità e fino al 2028 (incluso), senza possibilità di rinnovare l'opzione alla scadenza. A tal proposito, l'Agenzia ricorda che "trattandosi di una scelta facoltativa del contribuente, l'opzione per l'imposta sostitutiva in esame è **liberamente revocabile** anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma". La revoca è effettuata dal contribuente con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione, ovvero mediante presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione. Ad esempio, spiega la [circolare](#) "se a febbraio 2019 una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni aventi le caratteristiche per beneficiare del regime in esame e, sempre nel 2019, decide di revocare l'opzione già a partire dal 2020, in tale ipotesi, nella medesima dichiarazione relativa al 2019 (da presentare nel 2020), egli potrà esercitare l'opzione per il solo periodo di imposta 2019 e, contestualmente, indicare nell'apposito quadro la revoca della stessa a partire dal periodo di imposta 2020".

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020](#), con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Modalità di esercizio dell'opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime – Esonero dall'obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del

[D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente e dall'art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019](#)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19 E del 21 aprile 2020](#), con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Riscossione – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

[Modalità applicative dell'imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all'estero](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 \(TUIR\)»](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2020

In questo numero:

- la tutela del legittimo affidamento;
- le misure fiscali a favore delle imprese editoriali del Decreto “Rilancio”;
- la notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica via posta;
- la detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- gli acconti generici e la variazione IVA in presenza di prestazioni soggette a differenti aliquote;
- i crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione (comunicazione delle spese e circolare con i primi chiarimenti).

Contributo a fondo perduto. Dall'Agenzia delle entrate un nuovo set di risposte

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata oggi (21 luglio 2020), che

aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, con circolare n. 22 E del 21 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

Decreto “Rilancio” convertito in legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25/L, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Autoveicoli, motoveicoli, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso senza IVA. Le modalità di controllo preventivo da parte del Fisco per l'immatricolazione o la voltura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336 stabilite le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in talune ipotesi in cui non è previsto versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Decreto "Semplificazione"

2020 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 24, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

È stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 luglio 2020 la "Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del "Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato" evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora

oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali", emanata anche in relazione alla pandemia da Covid 19.

Decreto Rilancio: il Senato

approva in via definitiva

Il Senato, ha approvato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2020

In questo numero:

- le società non operative;
- l'esegesi del contenuto della sentenza della C.T.;
- la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa per le società che operano nel settore alberghiero e termale;
- la "contestualizzazione" dei risultati di Gerico;
- la natura della violazione (formale o sostanziale) consistente nella dichiarazione di un credito IVA superiore a quello spettante non utilizzato;
- l'individuazione e quantificazione delle indennità di trasferta dei cd. dipendenti "cantieristi";
- l'iter notificatorio in caso di assenza temporanea del destinatario ex art. 140 c.p.c. della cartella;
- la cd. Tax credit vacanze (le regole di utilizzo);
- la cessione dei Bonus affitti;
- la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi PF.

Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario

l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

“6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;

“6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di

leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell'articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.

Crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e

pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Il Decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Camera

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 luglio 2020.

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

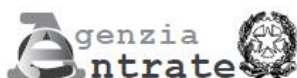
La Camera ha approvato il Decreto Rilancio. L'esame passa al Senato

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera dei deputati ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (A.C. 2500-A/R)

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

**Compilazione della
comunicazione per la
fruizione del credito
d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno,
Sisma centro Italia e Zone
Economiche Speciali (ZES).**

Nuovo aggiornamento per il software CIM17



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Il [software CIM17 \(Versione: 2.0.7 del 08/07/2020\)](#) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta: credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017) e credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Nella nuova versione (2.0.7) prevista l'abilitazione delle richieste dei crediti anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (codici Ateco 52).

Si ricorda che l'[articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. "Decreto Rilancio"](#), al comma 5 ha esteso

l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – **anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 sia concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). In particolare, l'articolo 14 del regolamento disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Tale articolo precisa che le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché vengano soddisfatte le condizioni, sia generali che specifiche, stabilite dal regolamento stesso.

La [relazione illustrativa](#), con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del [Regolamento UE 651/2014](#), si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, **al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell'agevolazione prevista.** La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti

di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il **codice 52. "magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"**.

Normativa e prassi

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29

dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»

Aggiornata la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Publicato il [“vademecum”](#) delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una [guida](#) per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. Il [documento](#) diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2019.

Viene confermata l'esposizione argomentativa che segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La [circolare](#) contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista

abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Tutte le guide pubblicate dall'Agenzia delle entrate

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 19 E dell'8 luglio 2020](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Tax credit vacanze: le regole di utilizzo

Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall'unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un'impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata oggi (3 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il Cdm vara il decreto Semplificazione. Approvati, in esame definitivo, un tris di decreti legislativi su interessi finanziari dell'Ue, efficienza energetica e

impegno a lungo termine degli azionisti

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il testo costituisce un intervento volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa.

Il decreto legge approvato interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:

semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
semplificazioni procedurali e responsabilità;
misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

La rinegoziazione del canone di locazione trova spazio nel Modello RLI

Comunicare la variazione di un contratto di locazione o di affitto diventa più facile. La rinegoziazione del contratto,

sia in caso di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all'Agenzia delle entrate direttamente via web con il Modello RLI senza bisogno di recarsi allo sportello. La nuova versione del Modello, di agevole compilazione, è da oggi (3 luglio 2020) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Resta ferma la modalità di presentazione "agile" prevista per la richiesta di servizi essenziali in via semplificata, mediante Pec o e-mail.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2020

In questo numero:

- la rilevanza fiscale della correzione di errori contabili;
 - l'importanza delle parole (anche) in ambito tributario;
 - la nota di variazione IVA anche in assenza di insinuazione al fallimento;
 - il "nuovo" obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale;
 - la detrazione per la riqualificazione energetica di immobili esistenti relativi all'impresa;
 - la plusvalenze immobiliari (analisi di recenti documenti di prassi e arresti giurisprudenziali).
-

Split payment fino al 30

giugno 2023. L'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti

Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio **che estende fino al 30 giugno 2023** l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello *split payment* come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Lo *split payment* continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Così, comunicato stampa MEF n. 158 del 3 luglio 2020)

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ([in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266](#)), ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel

dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Per saperne di più:

Legislazione

[Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018:](#) *«Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»*

[Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015:](#) *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»*

Prassi

Allargamento dell'ambito applicativo del c.d. "split payment"

[Split payment dal 2018. La guida per individuare i nuovi soggetti verso cui si applica](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art. 3, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – D.M. del 09/01/2018»

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi "senza cassa": la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi Pf. | Confermato che la mini proroga per i soggetti Isa si

applica anche ai contributi

Il Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “cd. senza cassa”, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. A tal proposito, l’Inps con circolare dell’1° luglio 2020, n. 79, ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti sopra indicate Gestioni previdenziali.

Bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal D.L Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi (prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020) dal

Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto da D.L. Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal D.L. Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il D.L. Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).